



COMUNE DI SERRADIFALCO

Provincia Regionale di Caltanissetta

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 48 del 29-11-2016

Oggetto: Art. 1, commi 611 e 612 della legge 23/12/2014, n. 190. Disposizioni relative a servizi pubblici locali. Piano di razionalizzazione delle società partecipate" -

L'anno **duemilasedici** il giorno **ventinove** del mese di **novembre** alle ore **15:45**, in Serradifalco e nella Casa comunale si è riunito il Consiglio Comunale in seduta Pubblica Ordinaria di Prima convocazione, giusta determinazione presa dal suo Presidente con provvedimento n. **11796** del **16/11/2016**.

All'inizio della trattazione del presente punto all'ordine del giorno della seduta, risultano presenti/assenti, i seguenti Consiglieri:

Amico Giuseppe	P	Martino Basilio	A
Aronica Giuseppe Domenico	P	Mulè Anna Lisa	A
Bellavia Maria Teresa Daniela	P	Nuccio Serena	P
Billone Vito	A	Petix Laura Concetta Pia Rita	P
Cagnina Emanuele	P	Ricotta Agostino	P
Cigna Calogera	P	Russo Maria Verdiana	P
Insalaco Rosa	P	Surrenti Enza Maria	P
Lombardo Gioacchino Gaetano	P		

Assegnati n. 15

In carica n. 15

ne risultano presenti n. 12 e assenti n. 3.

La presidenza della seduta è assunta dal **PRESIDENTE DEL CONSIGLIO Ricotta Agostino**.

Assiste e partecipa alla seduta il **SEGRETARIO GENERALE** del Comune, **Dott. Alaimo Di Loro Rosario**.

Sono presenti e partecipano alla riunione nell'indicata qualità, senza diritto di voto, i seguenti componenti della Giunta Comunale: il **Sindaco Burgio**, il **Vice Sindaco Speciale e gli Assessori Amato, Scarcella e Marchese Ragona**.

Le funzioni di scrutatori, nel corso della trattazione del presente provvedimento sono disimpegnate dai Consiglieri comunali signori: **Bellavia Maria Teresa Daniela, Insalaco Rosa e Russo Maria Verdiana** nominati ai sensi dell'art.29 del vigente regolamento comunale sul funzionamento del Consiglio Comunale.

D.C.C. n. 48 del 29 novembre 2016

Il Presidente del Consiglio sottopone, per il preliminare esame e la successiva approvazione la proposta di deliberazione avente ad oggetto: *“Art. 1, commi 611 e 612 della legge 23/12/2014, n. 190. Disposizioni relative a servizi pubblici locali. Piano di razionalizzazione delle società partecipate”*.

Al riguardo si dà atto che la proposta di deliberazione in parola è corredata dei previsti pareri che sono stati acquisiti ai sensi e per gli effetti dell'art.49 del D.lgs. 18/08/2000, n.267 e successive modificazioni, che sono trascritti nel retro della proposta medesima, nonché del parere favorevole reso dalla 1^a Commissione consiliare di studio e consultazione.

E poiché nessuno dei presenti chiede di parlare in ordine alla pratica in trattazione, il Presidente dichiara chiusa la discussione e sottopone a votazione la detta proposta di deliberazione, previo accertamento della presenza in aula di n. 12 Consiglieri comunali su n.15 Consiglieri assegnati, di cui n.3 assenti (Billone, Martino e Mulè).

Esperita la votazione palese, per alzata di mano, il Presidente, con l'assistenza dei tre scrutatori in precedenza designati, accerta e proclama l'esito della votazione:

- **Presenti: n. 12;**
- **Votanti: n. 12;**
- **Voti favorevoli per l'approvazione della proposta di deliberazione: n. 12;**
- **Voti contrari: n.zero;**
- **Astenuti: n. zero**

Per cui,

Visto l'esito della votazione;

Vista la proposta di delibera;

IL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA

Di approvare la proposta con i relativi allegati che qui si intende integralmente riportata e trascritta, avente ad oggetto: *“Art. 1, commi 611 e 612 della legge 23/12/2014, n. 190. Disposizioni relative a servizi pubblici locali. Piano di razionalizzazione delle società partecipate”*.



COMUNE DI SERRADIFALCO

Provincia Regionale di Caltanissetta

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 52 DEL 27-10-2016

Ufficio: AREA P.O. 2 ECONOMICO-FINANZIARIA E DEL PERSONALE

Oggetto: Art. 1, commi 611 e 612 della legge 23/12/2014, n. 190. Disposizioni relative a servizi pubblici locali. Piano di razionalizzazione delle società partecipate" -

IL RESPONSABILE DELL'AREA DI P.O.2

Premesso che:

- l'articolo 13 del D.Lgs. 267/2000 indica le funzioni spettanti ai Comuni;
- l'articolo 3, comma 27 della Legge n. 244/2007 (c.d. legge finanziaria 2008) stabilisce che, al fine di tutelare la concorrenza ed il mercato, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del D.lgs 30 marzo 2001, n.165, non possono costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente o indirettamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società;
- la medesima disposizione stabilisce, comunque, che è sempre ammessa la costituzione di società che producono servizi di interesse generale e l'assunzione di partecipazioni in tali società da parte delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del D.lgs 30 marzo 2001, n.165, nell'ambito dei rispettivi livelli di competenza;
- l'articolo 3, comma 28, della medesima Legge n. 244/2007 prevede che l'assunzione di nuove partecipazioni ed il mantenimento delle attuali devono essere autorizzati dall'organo competente con deliberazione motivata in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui al comma 27;
- Atteso che permane l'obbligo, ai sensi dell'art. 14, comma 32 della legge citata, di porre in liquidazione, ovvero cedere le partecipazioni delle società partecipate, non indispensabili per lo svolgimento di servizi pubblici, a meno che trattasi di società che abbiano conseguito un utile negli ultimi tre esercizi e che non abbiano subito riduzione di capitale o richiesto ripiano delle perdite di bilancio;
- Richiamato l'art. 1, commi da 551 a 569 della L. 27/12/2013, n.147;
- Richiamato l'art. 1, comma 611 della L. 23/12/2014, n.190 il quale stabilisce che: "Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, commi da 27 a 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e s.m.i., e dall'articolo 1, comma 569, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le università e gli istituti di istruzione universitaria pubblici e

le autorità portuali, a decorrere dal 1° gennaio 2015, avviano un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015, anche tenendo conto dei seguenti criteri:

- a) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione;
- b) soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- d) aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- e) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni.

- Richiamato, altresì, il comma 612 della legge 190/2014 che prevede che i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, “in relazione ai rispettivi ambiti di competenza”, definiscano e approvino, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni, le modalità e i tempi di attuazione, l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire; al piano operativo è allegata una specifica relazione tecnica; il piano è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet dell'amministrazione; la pubblicazione è obbligatoria agli effetti del “decreto trasparenza” (d.lgs. 33/2013); pertanto nel caso sia omessa è attivabile da chiunque l'istituto dell'accesso civico; i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, “in relazione ai rispettivi ambiti di competenza”, entro il 31 marzo 2016, hanno l'onere di predisporre una relazione sui risultati conseguiti; anche tale relazione “a consuntivo” deve essere trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e, quindi, pubblicata nel sito internet dell'amministrazione interessata;

- Dato atto che la delibera della Sezione di Controllo della Regione Sicilia n. 61/2016 del 26/02/2016, avente ad oggetto “ verifica dei piani di razionalizzazione delle Società Partecipate, indica, tra l'altro, le modalità con cui operare, da parte dei Comuni, le dette verifiche e indica questo Comune , nell'allegato “C”, cioè tra i Comuni che non hanno provveduto a trasmettere, in uno al piano di razionalizzazione, la necessaria relazione tecnica e che tale omissione impedisce qualsiasi controllo o valutazione da parte della Sezione.

- Atteso che:

- questo Ufficio, in conformità a dette disposizioni ha predisposto apposita relazione, che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- in essa si rileva la partecipazione attuale del Comune di Serradifalco che risultano essere in percentuali minime e tali, per cui il Comune non ha alcuna determinante rilevanza decisionale in seno ai rispettivi consigli di amministrazione. Esse hanno come unico scopo l'ottenimento di servizi pubblici di carattere essenziale e istituzionale quali il ciclo integrato dei rifiuti solidi urbani, il servizio idrico integrato, programmazione e sviluppo economico per imprese operanti nel territorio.

- per le stesse non vengono effettuati conferimenti in conto d'esercizio alle suddette partecipate, ma viene esclusivamente corrisposto il pagamento delle fatture per i servizi prestati nell'interesse dell'ente o versate le quote di adesione e, pertanto, non ricorre alcuna delle ipotesi contemplate dall'art.1, comma 611, lett. a), b) e c), per cui non è possibile procedere a eliminazione di alcuna quota di partecipazione attraverso la predisposizione del piano di razionalizzazione previsto dalla norma in argomento.

- Visto il parere del revisore dei Conti
- Sentita la 1^ Commissione consiliare di studio e consultazione.

PROPONE

- 1) di approvare la parte narrativa al presente dispositivo, che qui si intende integralmente richiamata per farne parte integrante e sostanziale;
- 2) di prendere atto ed approvare la relazione allegata al presente provvedimento, che qui si richiama integralmente, e per le motivazioni in essa contenute, e disporre il mantenimento delle partecipazioni nelle società indicate nella medesima relazione, fatta eccezione di quella relativa alla Helsim s.p.a. per le motivazioni già riportate nella medesima relazione.
- 3) di trasmettere, a cura del medesimo Responsabile della Area di P.O.2, attraverso pec istituzionale, il presente provvedimento alla Sezione regionale di Controllo della Corte dei Conti, in forza di quanto, tra l'altro, dispone la stessa con la delibera n. 61/2016 del 26/02/2016;
- 4) fare carico al medesimo Responsabile di curare la pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente;
- 5) dichiarare il medesimo provvedimento immediatamente esecutivo.

Il Proponente

Rag. Giuseppe Giudice

PARERI

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000 e successive modificazioni, si esprime parere **Favorevole** in ordine alla Regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Li, 27-10-2016

IL RESPONSABILE AREA P.O.2

Rag. Giuseppe Giudice

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000 e successive modificazioni, si esprime parere **Favorevole** in ordine alla Regolarità contabile sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Li, 27-10-2016

IL RESPONSABILE AREA

FINANZIARIA

Rag. Giuseppe Giudice

Letto approvato e sottoscritto

IL CONSIGLIERE ANZIANO
Enza Maria Surrenti

IL PRESIDENTE
Agostino Ricotta

IL SEGRETARIO
Dott. Rosario Alaimo Di
Loro

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. 1144 Reg.

Si certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line di questo Comune il giorno 01-12-2016 e vi rimarrà fino al giorno 16-12-2016.

Il Messo Comunale
Sig. Calogero Vilardo

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Rosario Alaimo Di Loro

ESECUTIVITA'

Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE del Comune, vista la L.R. n° 44/'91 così come integrata e modificata con la L.R. n° 23/'97,

DICHIARA

che il presente provvedimento è divenuto esecutivo essendo decorso il 10° giorno dalla relativa pubblicazione (Art. 12 c. 1 L.R. n° 44/'91)

Dalla residenza municipale, li 12-12-2016

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Rosario Alaimo Di Loro